

**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ' DELL'ORDINE DE GLI
AVVOCATI DI VARESE**

REGOLAMENTO

Visti,

- Gli artt. 1,2,3,24,37,51,111 Cost;
- La normativa Nazionale ed Europea in tema di pari opportunità;
- il 4° comma art. 25 L.247/12

1. Costituzione

Come richiesto dalla normativa nazionale - europea, ed in applicazione della stessa, è costituito, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il suo fine è:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti il diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 247/2012.

2. Composizione

Il Comitato è composto da Avvocati/e iscritti/e all'Albo degli Avvocati di Varese, e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da un numero di 9 avvocati/e, i quali vengono eletti/e dagli/dalle iscritti/e all'Albo, come previsto dal successivo art. 9.

Al suo interno il Comitato elegge il/la Presidente e il/la Segretario/a che funge anche da Vice Presidente.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) svolgere attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti, anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine o/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza, anche rappresentativa, in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati, il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sopranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o

costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, Università, Consiglieri/e di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

- 4. Funzioni del/della Presidente e del/della Segretario/a.

Il/La Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno 1/3 dei/delle componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione anche sulla scorta degli argomenti individuati e/o proposti da singoli componenti.

Il/La Segretario/a:

- ha il compito di tenere aggiornato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine di cui verrà informato e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere; sostituisce il/la Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi;
- ricopre la carica di tesoriere.

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal/dalla Componente più anziano/a del Comitato, dove per "più anziano/a" si intende per data di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato.

Il Comitato si riunisce — anche attraverso strumenti telematici — almeno una volta al mese.

Delle riunioni viene redatto verbale in forma riassuntiva.

Sul sito web del Consiglio dell'Ordine verranno pubblicati i verbali e le delibere che apportano modifiche, innovazioni o/e proposte al regolamento e/o attività del Comitato.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza del/delle componenti, anche attraverso strumenti telematici; non sono ammesse deleghe. Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza del/delle partecipanti anche in via telematica; non sono ammesse deleghe, il voto, per qualsiasi delibera sarà palese, e, in caso di parità, prevale il voto del/della Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense, dell'OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

La carica di componente del CPO è altresì incompatibile con quella di membro del Consiglio dell'Ordine.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 gg. dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario/a e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sostituzione con il /la primo/a dei non eletti. Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un/una componente eletto/a, o di sua esclusione per assenza ingiustificata, entro 30gg.dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il/la primo/a dei non eletti alle ultime elezioni.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Varese, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a due riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli impegni legati alla genitorialità.

Se, per qualsiasi motivo, la metà del/delle suoi/sue componenti del Comitato dovesse cessare, si procederà a nuove elezioni da tenersi entro il termine massimo di 60 gg.,

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Così come previsto dalla legge 247/2012, per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato, a richiesta di quest'ultimo, vengano pubblicate e, comunque poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

Le spese che il Comitato dovrà affrontare per partecipare a qualunque evento patrocinato dal CNF, a cui il Comitato stesso è chiamato a intervenire (nella misura massima di n. 2 componenti), saranno interamente rimborsate dal COA, cioè nel limite di spesa annuo a tale titolo di €1.000,00.

9. Elezioni dei/delle Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

9.1 — Le elezioni dei/delle Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni in concomitanza a quelle del COA.

Resta ferma la composizione dei Comitati già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 247/12 la cui durata viene prorogata al 31.12.2014.

9.2 — I/Le componenti del CPO non possono venire eletti/e per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nel quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 — Hanno diritto di voto tutti/e gli/le Avvocati/e iscritti/e all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Varese, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono

esclusi dal diritto di voto gli/le Avvocati/e per qualunque ragione sospesi/e dall'esercizio della professione,

9.4 — Sono eleggibili gli/le Iscritti/e che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 — Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 gg. prima della data prevista per le elezioni.

9.6 — Le elezioni del Comitato devono essere indette dal/dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 gg. prima della scadenza del mandato.

9.7 Le elezioni si svolgono in un unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8 — I/Le componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre il/la Presidente, non possono essere candidati/e e vengono designati/e dal Comitato uscente. Il seggio elettorale è presieduto dal/dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dal/dalla Segretario/a del Consiglio dell'Ordine o da altro/a Avvocato/a designato/a dal/dalla Presidente del COA.

9.9 — Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e/o vistate da un/una componente del seggio elettorale. Gli elettori e le elettrici possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore a quattro. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il /la Presidente del seggio proclama eletti/e i/le candidati/e che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato/a eletto/a il Candidato/a con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, e in caso di uguale anzianità di iscrizione, quello/a maggiore di età.

9.10 — Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato/a iscritto/a all'Albo può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro 10 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dal/dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e.

Decorso il predetto termine gli/le eletti/e designati/e procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare il/la componente di cui all'art. 2 entro 10 gg. dalla proclamazione degli/delle eletti/e.

11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei 2/3 dei/delle componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine che dovrà pronunciarsi entro i 30 giorni successivi. In mancanza, le modifiche si intendono approvate.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, 4^o comma L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutti/e gli/le iscritti/e.

Approvato dal Comitato Pari Opportunità con delibera del 27 febbraio e 28 marzo 2017.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 25 07 2017